



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n.8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) – Tel. 0342-45.11.14 – Fax 0342-45.14.02

ORDINANZA N. 21

Chiesa in Valmalenco, 01 luglio 2020

Prot. n. 2958

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ACCERTATO il notevole afflusso di turisti e villeggianti su tutto il territorio del Comune di Chiesa in Valmalenco durante i mesi di luglio e agosto;

CONSTATATO che in Via Roma e Via Milano si registra un forte aumento del transito pedonale, quindi si ritiene di salvaguardare l'incolumità degli stessi;

VISTO lo stato di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia in corso da virus COVID-19 ed il conseguente obbligo di adottare tutte le misure di prevenzione igienico- sanitaria e di distanziamento sociale connesse;

CONSIDERATE le esigenze degli abitanti delle Vie Roma e Milano;

VISTI gli articoli 7 e 38 del Codice della Strada e successive modifiche;

SENTITO a tal proposito il parere positivo espresso in data odierna dall'Amministrazione Comunale;

VISTA al Deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 23 giugno 2008;

PER MOTIVI derivanti dall'inquinamento dei gas di scarico dei veicoli e di salvaguardia della salute pubblica e pubblico interesse;

Visto l'art. 50 comma 10 e l'art.107 comma 2 del D.lgs. n. 267/2000.

ORDINA

nelle giornate 03 - 04 - 05 luglio e dal 10 luglio al 30 agosto 2020, l'istituzione di **Zona Traffico Limitato (ZTL)** con divieto di sosta in via Milano ed in via Roma, dall'intersezione con via Bernina/via Br. Sassari (Largo Rovinaio), sino all'intersezione con via Squadrani (Piazza SS Giacomo e Filippo), nel rispetto dei seguenti orari:

➤ **dalle ore 10:00 alle 12:30;**

➤ **dalle ore 16:00 alle 19:30.**

In deroga alla presente ordinanza potranno circolare i veicoli come disposto dalla Deliberazione della Giunta Comunale nr 62 del 23 giugno 2008.

Si da notizia della presente ordinanza mediante l'installazione della prescritta segnaletica stradale, con la pubblicazione sul albo on line e l'affissione nei luoghi pubblici e privati idonei.

I Funzionari, gli Ufficiali e Agenti cui spetta, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S. l'espletamento dei servizi di polizia stradale, sono incaricati di curarne l'osservanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia o, in alternativa, entro 120 giorni ricorso al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale

Comm. Agg. RAMA Tiziano

**VAL
MALENCO**